

ARPA BASILICATA

IPOTESI ACCORDO INTEGRATIVO

Collegamento tra i punteggi della performance organizzativa e individuale conseguita e i trattamenti economici correlati in termini di risorse economiche da destinare e da definirsi in sede di contrattazione integrativa.

Art. 1. Performance individuale e organizzativa.

Per il personale non dirigenziale

La distribuzione dei premi collegati alla performance organizzativa e a quella individuale per l'anno 2022 viene stabilita e divisa nelle seguenti percentuali:

- 50% per remunerare la performance organizzativa;
- 50% per remunerare la performance individuale.

Art. 2. Percentuali del trattamento economico destinato dal Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance.

La valutazione della performance organizzativa e individuale si conclude con l'attribuzione in quattro distinte fasce di merito con relativa attribuzione economica delle seguenti percentuali:

TABELLA DI PREMIALITA' e RETRIBUZIONE DI RISULTATO	
Fascia di merito	Percentuale Premialità e Retribuzione di risultato spettante
A- fascia di eccellenza (9/10)	100%
B- fascia alta (8,00/8,9)	95%
C- fascia media (6/7,9)	80%
D- fascia bassa (5/5,9)	60%

Il punteggio inferiore a 5 costituisce valutazione negativa e non dà diritto ad alcuna premialità né relativa alla performance organizzativa che individuale.

Art. 3. Parametri percentuali di distribuzione della premialità al personale non dirigenziale.

Si conferma anche per l'anno 2022, l'art. 29 del CDDI sottoscritto in data 24/07/2001 –giusta DDG n. 292/2001 – il quale prevede che la ripartizione delle risorse del fondo della produttività venga ripartita sulla base dei seguenti parametri:

Categoria A parametro 1,10;

Categoria B parametro 1,30;

Categoria BS parametro 1,45;

Categoria C parametro 1,75;

Categoria D parametro 2,00;

Categoria DS parametro 2,25;

e che le assenze dal servizio, con esclusione dei ricoveri ospedalieri (max 4 mesi) ferie, aggiornamento etc... per un periodo pari o superiore a giorni 30, comportano una riduzione della quota nella misura di $\frac{1}{2}$ per ogni mese di assenza e che le somme non assegnate saranno ripartite tra il personale.

Art. 4. Decorrenza.

Il presente accordo integrativo a effetto a decorrere dalla delibera direttoriale di presa d'atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori.